

## PROFESSIONISTI DEL RISPARMIO

## PRESTITI CHIARI

# Nulla il finanziamento senza l'IsC

Per il Tribunale di Napoli il mutuo chirografario che non riporta l'Indicatore sintetico di costo viola il Tub

Pagina a cura di  
Marcello Frisone

Il finanziamento che non riporta nel frontespizio del contratto l'IsC (Indicatore sintetico di costo conosciuto anche come Taeg) è nullo per violazione del Testo unico bancario (Tub, articolo 117, comma 8). Sulla base di questo innovativo principio il Tribunale di Napoli, con sentenza 7779 del 25 maggio scorso, ha respinto la domanda con cui UniCredit aveva preteso da una società il pagamento di 196mila euro quale residuo del finanziamento concesso nel 2007. Ma

andiamo con ordine.

#### LA VICENDA

A ottobre del 2007 una società stipula con UniCredit un finanziamento chirografario di complessivi 250mila euro. Nel 2012 la società inizia a non pagare più le rate e la banca ottiene quindi dal Tribunale di Napoli un decreto ingiuntivo (196mila euro) al quale la società si oppone.

#### LA SENTENZA

Il Tribunale partenopeo (giudice Massimiliano Sacchi), in primo luogo, ha respinto l'eccezione della società di nullità del contratto per difetto di forma scritta in quanto ha ritenuto sufficiente la sottoscrizione del cliente (che era presente) e irrilevante la mancanza di quella della banca, in quanto soggetto predisponente il testo contrattuale.

Il giudice, però, ha accolto l'altra eccezione sollevata dal cliente, stabilendo che il mutuo

era nullo in quanto privo nel frontespizio (ovverossia nel cosiddetto documento di sintesi) dell'indicazione percentuale del Taeg e ciò in violazione dell'articolo 117 comma 8 Tub, in relazione alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (Cicr) del 4 marzo 2003, che rinvia al contenuto tipico dei contratti indicato all'articolo 9 delle istruzioni di trasparenza di Banca d'Italia (per un caso meno grave di indeterminazione per contrasto tra il Taeg pattuito e quello effettivamente applicato si veda «Plus24» del 18 luglio 2015).

Il giudice campano ha dunque riconosciuto la nullità del contratto nonostante in esso fossero indicati gli elementi per la sua determinazione (tasso nominale, spese istruttoria e altre condizioni economiche). Secondo il giudice, infatti, i singoli elementi non sono sufficienti, posto che il Taeg non può essere

#### L'IMPORTANZA DEL TAEG

##### REALE ONEROSITÀ DEL MUTUO

L'Indicatore sintetico del costo (IsC) esprime la reale onerosità del finanziamento. «La sua indicazione - approfondisce Valentino Vecchi, esperto di contenzioso bancario - assume grande importanza soprattutto per quei rapporti in cui, in aggiunta agli interessi, la banca addebita ingenti commissioni. L'ormessa indicazione dell'IsC, oltre a non consentire al cliente di conoscere la reale onerosità del finanziamento, gli preclude - conclude Vecchi - la possibilità di comparare il costo di finanziamenti alternativi».

#### FILO DIRETTO



Per capire di più inviate il vostro contratto in formato Pdf all'indirizzo email: plus@ilssole24.com

calcolato semplicemente sommando questi fattori ma è necessario fare riferimento alla formula di calcolo del Taeg contenuta nelle istruzioni di trasparenza di Banca d'Italia. La sentenza ha quindi respinto integralmente la domanda dell'intermediario finanziario.

#### COSÌ UNICREDIT

«L'istituto - fanno sapere dalla banca - ricorrerà in appello in quanto ritiene che nel contratto, come riconosciuto anche dal giudice, "sono esposti tutti gli elementi che concorrono alla determinazione di tale parametro" e che la stessa formula di calcolo dell'IsC è pubblica. Per cui nessuna effettiva violazione delle norme sulla trasparenza può dirsi verificata in quanto la banca ha anche depositato il documento di sintesi recante tutte le condizioni economiche, tra cui gli elementi determinanti l'IsC».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Nei leasing l'indicizzazione al cambio è un derivato

Secondo i giudici friulani in questi contratti la clausola va «risolta»

Se la banca non rispetta anche il Testo unico della finanza (Tuf) e i regolamenti Consob va risolta la clausola d'indicizzazione al rischio di cambio inserita in un leasing in quanto configura un contratto derivato incorporato. Sulla base di questo principio il Tribunale di Udine, con sentenza numero 711 del 13 maggio scorso, ha dichiarato non dovuti alla banca gli importi (34mila euro) derivanti da questa clausola detta embedded derivative.

La vicenda trattata dal tribunale friulano (giudice Francesco Ve-

nier) riguarda uno dei tantissimi leasing indicizzati al tasso svizzero (Libor tre mesi chf) e al cambio (rapporto euro/chf), di cui si è scritto in queste pagine (si vedano «Plus24» del 4 luglio 2014 e, soprattutto con riferimento alle clausole floor, i numeri in edicola il 16 marzo, 11 maggio e 12 ottobre 2013).

Il giudice ha riconosciuto che sia la clausola d'indicizzazione al tasso sia quella al cambio configurano derivati impliciti nel leasing (la prima sarebbe assimilabile a un Irs mentre la seconda a una

quanto option). Secondo il Tribunale vi sarebbe però una sostanziale differenza tra le due clausole: quella al tasso sarebbe puramente accessoria al contratto di leasing, non ne muterebbe la causa di finanziamento e quindi per essa continuerebbe ad applicarsi soltanto la disciplina della trasparenza bancaria, applicabile normalmente ai leasing; quella al cambio, invece, darebbe vita a uno strumento finanziario derivato dotato di una propria diversa causa e quindi autonomo rispetto al leasing, con conseguente dovere

per la banca di rispettare i precisi obblighi informativi - passivie attivi - imposti dal Tuf e dai regolamenti Consob, a pena della risoluzione della clausola che, infatti, è stata risolta.

«Purtroppo - sottolinea Alma Iura, Centro studi giuridici, bancari e finanziari di Verona - la sentenza non ha affrontato temi più tecnici quali le conseguenze giuridiche della mancata indicazione degli scenari probabilistici del rischio insito nel derivato implicito».

marcello.frisone@ilssole24.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Non standard and much more.



INVESA è una Società indipendente di brokeraggio assicurativo che da oltre dieci anni, in accordo con i più importanti Gruppi Assicurativi europei, ricerca e propone le migliori soluzioni di Private Life Insurance, per clienti privati (HNWI) e istituzionali (B2B2C).

Svolgiamo attività di consulenza assicurativa e banca-assicurativa, pianificazione finanziaria, fiscale e successoria, tutela patrimoniale (mobiliare, immobiliare e società non quotate), selezione di prodotti assicurativi non standard.

Collaboriamo con Banche, SIM, SGR, Società fiduciarie e Family office, Studi Legali, Commerciali e Tributari, Private Banker, Promotori Finanziari e Consulenti finanziari indipendenti.

**INVESA**  
private insurance broker

Milano, Torino, Treviso, Padova, Ferrara, Bologna, Carrara, Firenze, Roma, Catania, Palermo, Trapani, Sassari, Oristano, Cagliari.

[www.invesa.it](http://www.invesa.it) | [info@invesa.it](mailto:info@invesa.it)